



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 febbraio 2009 (10.02)
(OR. en)**

6129/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0194 (COD)**

**EF 29
ECOFIN 97
CONSOM 23
CODEC 138**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER

n. prop. Com: 14308/08 EF 78 ECOFIN 421 CONSOM 142 CODEC 1332

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
= Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 ottobre 2008¹ la Commissione ha adottato una proposta di regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
2. La proposta mira a sostituire il regolamento esistente con disposizioni più adeguate alla nascita dell'area unica dei pagamenti in euro (AUPE), al fine di realizzare un mercato interno dei servizi di pagamento in euro, in cui esista una reale concorrenza, che consenta risparmi e vantaggi di rilievo per l'economia europea in senso ampio. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la protezione dei diritti dei consumatori e a promuovere lo sviluppo di un sistema di pagamenti moderno ed efficiente nell'UE.

¹ Doc. 14308/08 EF 78 ECOFIN 421 CONSOM 142 CODEC 1332.

3. Si attendono ancora i pareri del Comitato economico e sociale europeo e della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.
4. Il Gruppo ha iniziato l'esame della proposta iniziale nel novembre 2008. La presidenza ha avuto contatti bilaterali con rappresentanti del Parlamento europeo, che hanno indicato di essere disposti ad esplorare le possibilità di un accordo in prima lettura. La Presidenza ha pertanto l'obiettivo di pervenire ad un accordo in sede di COREPER, che serva da base per proseguire i contatti con il Parlamento europeo in vista di raggiungere un accordo in prima lettura.
5. La delegazione UK ha formulato una riserva d'esame parlamentare.

II. LA PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

6. A seguito delle ultime discussioni tenute dal Gruppo il 23 gennaio e il 3 e 5 febbraio 2009, la presidenza ha proposto un pacchetto di compromesso per il progetto di regolamento, riportato nel doc. 6128/09, che ha raccolto un ampio sostegno tra le delegazioni, sebbene siano mantenute alcune riserve su un numero limitato di questioni.
7. Le questioni in sospeso riguardano l'inserimento nel pacchetto di compromesso dei seguenti elementi:
 - a) **una commissione interbancaria multilaterale di 0,088 EUR per le operazioni di addebito diretto transfrontaliere** (articolo 5 bis) da applicare a ciascuna operazione di addebito diretto transfrontaliera, fino al 31 ottobre 2012, in mancanza di un accordo bilaterale tra il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e quello del pagatore. Detta commissione sarà dovuta dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario a quello del pagatore e si applicherebbe a ciascuna operazione di addebito diretto transfrontaliera, a meno che i prestatori di servizi di pagamento in questione non abbiano concordato una commissione inferiore (o nessuna commissione). Non tutti gli Stati membri attualmente applicano commissioni interbancarie multilaterali. La questione aperta è se le commissioni interbancarie sull'addebito diretto transfrontaliero debbano essere fissate (o limitate) dalla normativa o determinate dal mercato;

- b) **un obbligo di accessibilità per le operazioni di addebito diretto** (articolo 5 quater), almeno un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore che è accessibile per le operazioni di addebito diretto nazionali denominate in euro sul conto di pagamento di detto pagatore dovrebbe diventare accessibile anche per le operazioni di addebito diretto disposte da un beneficiario per il tramite di un prestatore di servizi di pagamento ubicato in un qualsiasi Stato membro. Ciò è volto a facilitare l'attuazione del sistema di addebito diretto della AUPE il cui avvio è previsto per il novembre 2009;
- c) **un periodo transitorio per il rispetto dell'obbligo di accessibilità per le operazioni di addebito diretto**, per gli Stati membri che non hanno l'euro come moneta nazionale (articolo 5 quater, paragrafo 4). Alcuni Stati membri mantengono riserve d'esame sulla durata del periodo transitorio.
8. La Commissione non ha ancora indicato la sua posizione finale sul considerando 8 bis, concernente l'introduzione delle commissioni interbancarie multilaterali. Vari Stati membri hanno dichiarato di annettere grande importanza all'attuale formulazione di tale considerando.

III. CONCLUSIONI

9. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:
- approvare l'orientamento generale che figura nel testo di compromesso della Presidenza (doc. 6128/09);
 - invitare la Presidenza a proseguire i negoziati con il Parlamento europeo sulla base dell'orientamento generale, in vista di giungere ad un accordo in prima lettura.
